## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 91/2014 DELLA COMMISSIONE

#### del 31 gennaio 2014

### che approva l'S-metoprene come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18

(Testo rilevante ai fini del SEE)

59

LA COMMISSIONE EUROPEA,

risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

Dalla relazione risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 18 e contenenti S-metoprene possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE.

considerando quanto segue:

- È pertanto opportuno approvare l'S-metoprene destinato (6)a essere utilizzato nei biocidi per il tipo di prodotto 18.
- Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2) (1)fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale elenco comprende l'Smetoprene.
- Poiché la valutazione non ha preso in considerazione i nanomateriali, l'approvazione non comprende tali materiali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- L'S-metoprene è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, come definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 18 di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (8)Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di una sostanza attiva, al fine di consentire agli Stati membri, ai portatori di interesse e alla Commissione, se del caso, di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti.
- Il 29 ottobre 2010 l'Irlanda è stata designata come Stato membro relatore e ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente sui biocidi,

La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 13 dicembre 2013, nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, i HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'S-metoprene è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

cato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3). (3) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).



<sup>(</sup>¹) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1. (²) Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mer-

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2014

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

# ALLEGATO

Condizioni specifiche (²)	La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello unionale, della sostanza attiva. Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni: Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli Stati membri verificano la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (²) e al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (²), nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati:
Tipo di prodotto	18
Scadenza dell'approvazione	31 agosto 2025
Data di approvazione	1º settembre 2015
Grado minimo di purezza del principio attivo (¹)	950 g/kg
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Nome IUPAC Isopropil-(2E,4E,7S)-11-me- tossi-3,7,11-trimetil-2,4-do- decadienoato N. CE N/A N. CAS 65733-16-6
Nome comune	S-metoprene

**—** 61

(b) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il contro del principio attivo valutato.

(c) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 228/2012, il contro del contro del principio attivo valutato.

(d) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, alla regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/41/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

14CE0501

